



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

*«La cassetta degli attrezzi
del liquidatore
nel Codice della crisi e dell'insolvenza»*

Avv. Francesca Monica Cocco

Milano, 29/09/2022



CERTIFICATO N°
2145 ISO 9001



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D. Lgs. n. 14/2019 e successive modifiche, è entrato in vigore il 15 luglio 2022 (CCII).

Il CCII abroga tanto la legge fallimentare, quanto la L. n. 3/2012 (legge che ha introdotto, nel nostro ordinamento, la composizione della crisi da sovraindebitamento) e dunque

ad oggi, abbiamo un **codice unico** che tratta la materia concorsuale e liquidatoria sia per i soggetti sopra soglia (c.d. fallibili), sia per i soggetti sotto soglia (c.d. non fallibili).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

La nomina del Liquidatore

Nel CCII, con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, **il Tribunale nomina il Liquidatore, confermando l'OCC** che ha già predisposto la relazione finale.

Per giustificati motivi, esposti in sentenza, il Tribunale può – invece – scegliere il Liquidatore nell'elenco dei Gestori della crisi di cui al D.M. n. 202/2014, tra i Gestori residenti nel circondario del Tribunale competente (art. 270, comma 2, lett.b).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

L'accettazione dell'incarico

Il Liquidatore **accetta l'incarico** conferito dal Tribunale, mediante deposito di **formale accettazione**, dichiarando, *inter alia*:

- Di non essere stato interdetto, né inabilitato, né dichiarato fallito, né condannato ad una pena che comporti l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- Di non essere mai stato alle dipendenze e di non aver mai prestato la sua opera professionale a favore del debitore, di non essersi ingerito nell'impresa e di non avere rapporti di parentela o di affinità con il debitore;
- Di non incorrere in nessuna causa di incompatibilità previste (art. 35, comma 4 bis e artt. 35.1 e art. 35.2 D. Lgs. n. 159/2011, come richiamati dallo stesso art. 270, comma 3, CCII).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

L'accettazione dell'incarico

Il D. Lgs. n. 159/2011 disciplina il «**Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136**».

Ai sensi dell'art. 35, comma 4 bis, rt. 35.1 e 35.2 del D.Lgs. n. 159/2011 il Liquidatore non può assumere l'incarico se legato da rapporto di **coniugio, unione civile o convivenza** di fatto ai sensi della L. n. 76/2016, **parentela** entro il terzo grado o affinita' entro il secondo grado **con magistrati addetti all'ufficio giudiziario** al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un **rapporto di assidua frequentazione**. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

Gli adempimenti pubblicitari

Al Liquidatore spetta il compito di (art. 270, comma 2, lett. f) CCII):

- Effettuare la **pubblicazione della sentenza** di apertura della liquidazione controllata sul **sito internet del Tribunale** o del Ministero della Giustizia (per tramite della cancelleria)
- nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, effettuare la pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata presso il **registro delle imprese**.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

Le trascrizioni mobiliari e immobiliari

Altresì, al Liquidatore spetta il compito di (art. 270, comma 2, lett. g) CCII):

- quando vi sono beni immobili o mobili registrati, effettuare la **trascrizione** della sentenza di apertura della liquidazione presso gli uffici competenti.

Inoltre, senza indugio, il Liquidatore apre un conto corrente intestato alla procedura.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

La notifica della sentenza

Entro il **termine di 30 giorni** dalla comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata da parte della cancelleria, contenente la nomina, il Liquidatore **notifica la sentenza** al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione (combinato disposto degli artt. 270, comma 4, e 272, comma 1, CCII).

Il CCII parla di «notifica» e non di mera comunicazione; pertanto è presumibile che il Liquidatore debba eseguire la notifica ai sensi della L. n. 53/1994, allegando copia conforme all'originale della stessa sentenza.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

La comunicazione al debitore

Con la notifica della sentenza, il Liquidatore può trasmettere la **comunicazione formale al debitore** che può, avere, ad esempio, tale contenuto:

- Invito alla trasmissione (con cadenza mensile, trimestrale o semestrale) degli estratti conto attivi;
- Invito alla trasmissione dell'estratto conto relativo alla data di apertura della liquidazione, al fine di individuare eventuali disponibilità liquidabili;
- Invito alla trasmissione delle buste paga;
- Invito alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi
- Onere di comunicare qualsiasi evento o sopravvenienza che possa avere rilevanza ai fini della liquidazione;
- Invito alla trasmissione (con cadenza mensile, trimestrale o semestrale) degli estratti conto attivi;



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

La comunicazione al debitore

- L'avvertimento che, ai sensi dell'art. 280 CCII, il debitore sarà ammesso al beneficio dell'esdebitazione a condizione che:
 - a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;
 - b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
 - c) **non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;**
 - d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
 - e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

La comunicazione al debitore

Qualora l'attivo di liquidazione sia costituito, in tutto o in parte, dai redditi da lavoro dipendente o pensione del debitore, è utile che, sin dall'apertura della liquidazione, **il Liquidatore inviti il debitore all'accantonamento sui conti correnti delle quote spettanti ai creditori**, ovvero delle quote risultanti dalla differenza tra i redditi percepiti e l'importo limite di sussistenza assegnato dal Tribunale in sentenza, per il mantenimento suo e della famiglia.

Difatti, nella pratica, intercorre un certo **lasso di tempo** tra la data di apertura della procedura e la data in cui il datore di lavoro (o Inps) esegua il c.d. doppio versamento (uno, relativo alla sussistenza a favore del debitore; l'altro, relativo agli importi eccedenti, a favore dei creditori).

Sicchè, il Liquidatore, per la natura stessa della liquidazione, **ordina al debitore di versare le eccedenze ricevute sul conto corrente della procedura.**



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

La comunicazione ai creditori titolari di cessioni del quinto e deleghe di pagamento

Qualora i redditi del debitore siano gravati da trattenute a titolo di cessioni del quinto o deleghe di pagamento, è opportuno che il Liquidatore (oltre alla Comunicazione massiva a tutti i creditori) trasmetta un'apposita comunicazione, con la quale avverte che:

- A decorrere dalla data di apertura della liquidazione controllata, la cessione del quinto o la delega di pagamento è inopponibile alla procedura e cessa automaticamente
- Pertanto le eventuali somme percepite a tale titolo dal datore di lavoro (o Inps) in attesa del recepimento della sentenza, sono somme appartenenti ai creditori
- e dunque dovranno essere senza indugio versate sul conto corrente della procedura (allegando gli estremi).
- A pena dell'avvio delle azioni previste dalla legge, previa autorizzazione del Giudice (art. 272 CCII).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

La comunicazione al datore di lavoro (o Inps)

Altresì, il Liquidatore ha l'onere di inviare apposita comunicazione al soggetto che eroga i redditi in favore del debitore, in cui avverte che:

- Come da sentenza di apertura della liquidazione controllata, il datore di lavoro è tenuto al c.d. doppio versamento: uno, relativo all'importo di sussistenza stabilito dal Tribunale, a favore del debitore; l'altro, relativo agli importi eccedenti quale attivo di liquidazione, a favore dei creditori;
- Dalla data di apertura della liquidazione, non è consentito il pagamento di crediti anteriori, e pertanto debbono cessare le eventuali trattenute a titolo di cessioni del quinto, deleghe di pagamento, pignoramenti, *et cetera*.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

La comunicazione ai creditori

Con la notifica della sentenza, il Liquidatore può trasmettere la **comunicazione formale ai creditori ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 4, e 272, comma 1, CCII** che può, avere, ad esempio, tale contenuto:

- Notizia dell'apertura della liquidazione controllata del debitore e della propria nomina in qualità di Liquidatore, allegando la sentenza
- Avvertimento che, **entro il termine stabilito in sentenza (fino ad un massimo di 60 giorni dalla stessa), a pena di inammissibilità**, coloro che vantano diritti sui beni del debitore e i creditori risultanti dall'elenco depositato devono trasmettere al Liquidatore, fornendo la pec, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di **ammissione al passivo**, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII (se, del caso, riportando il testo del predetto articolo)



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

La comunicazione ai creditori

- Richiesta di trasmissione della **propria pec** per le future comunicazioni; in mancanza le comunicazioni si intendono effettuate con il deposito in cancelleria
- Avvertimento che, il deposito della domanda di liquidazione sospende, ai soli fini del concorso, il corso degli **interessi convenzionali o legali** fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, comma 2 e 3, c.c. (art. 268, comma 5, CCII)
- Avvertimento che, dalla data di apertura della liquidazione dei beni, **nessuna azione individuale esecutiva o cautelare da parte dei creditori** – anche per crediti maturati durante la liquidazione – può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (ai sensi e per gli effetti dell’art. 150 CCII, come richiamato dall’art. 270, comma 5, CCII)
- E che la liquidazione apre il **concorso tra tutti i creditori** sul patrimonio del debitore, ciò che determina la cessazione immediata, altresì, di eventuali pignoramenti presso terzi, cessioni del quinto e deleghe di pagamento (ai sensi dell’art. 151 CCII, come richiamato dall’art. 270, comma 5, CCII)



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

La comunicazione ai creditori

- Avvertimento che se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il Liquidatore, sentito il debitore, dichiara di **subentrare nel contratto** in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
- Il contraente può mettere **in mora** il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.
- In caso di **scioglimento del contratto**, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno (art. 270, comma 6, CCII)



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

La comunicazione ai creditori

- Avvertimento che il Liquidatore **sta in giudizio nelle controversie**, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata e che l'apertura della liquidazione controllata determina l'interruzione del processo; il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice (art. 143 CCII, come richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

Il programma di liquidazione

In sintesi, gli adempimenti visti finora:

- l'accettazione dell'incarico e relative dichiarazioni di indipendenza (art. 270, comma 2, lett. b) e art. 270, comma 3, CCII)
- pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale (art. 270, comma 2, lett. f), CCII)
- pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese (imprese), (art. 270, comma 2, lett. f), CCII)
- trascrizione della sentenza presso gli uffici (immobili e monili registrati), (art. 270, comma 2, lett. g), CCII)
- Entro 30 giorni notifica della sentenza al debitore ed ai creditori (comunicazioni), (art. 270, comma 4, e art. 272, comma 1, CCII)
- subentro o scioglimento dei contratti pendenti (art. 270, comma 6, CCII)
- subentro liti pendenti (art. 143 CCII, come richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII)



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

Il programma di liquidazione

L'art. 272, comma 2 e 3, CCII prevede, per il Liquidatore, il termine di 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata per:

- Completare **l'inventario** dei beni immobili, mobili registrati e mobili eventualmente oggetto di liquidazione
- **Programma relativo ai tempi e modalità di liquidazione**, assicurando la ragionevole durata della procedura

Il programma di liquidazione viene depositato e sottoposto all'approvazione del Giudice, nonché comunicato al debitore ed ai creditori, a cura del Liquidatore.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

Il programma di liquidazione

Il programma di liquidazione nella liquidazione controllata deve essere redatto secondo quanto stabilito dall'art. 213, comma 3 e 4, CCII.

Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente:

- criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo
- le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio
- gli esiti delle liquidazioni già compiute
- Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda
- nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

Il progetto di stato passivo

Scaduto il termine fissato in sentenza (non superiore a 60 giorni), entro il quale coloro che vantano diritti sui beni del debitore e i creditori devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo pec, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo,

il Liquidatore procede alla **verifica dei crediti** e predispone il **progetto di stato passivo**, che comprende l'elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore.

Dopodichè lo **comunica agli interessati**, a mezzo pec (in mancanza, il progetto di stato passivo si intende comunicato mediante deposito in cancelleria), (art. 273, comma 1, CCII).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

Lo stato passivo definitivo

Entro 15 giorni dalla comunicazione del progetto di stato passivo (o del relativo deposito in cancelleria) gli interessati hanno facoltà di **proporre osservazioni**, a mezzo pec del Liquidatore.

In assenza di osservazioni, il Liquidatore forma lo stato passivo definitivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia.

Diversamente, **in caso di osservazioni ritenute fondate**, il Liquidatore – entro 15 giorni dalla scadenza del precedente termine di 15 giorni per le osservazioni – predispone un **nuovo progetto di stato passivo**, che comunica agli interessati a mezzo pec.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

Lo stato passivo definitivo

Qualora il Liquidatore ritenga che le osservazioni pervenute non siano superabili, rimette gli atti al Giudice delegato.

Il Giudice delegato provvede alla **definitiva formazione del passivo** con decreto motivato, che viene pubblicato sul sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia.

Contro il decreto motivato del Giudice che ha formato lo stato passivo definitivo, è possibile proporre **reclamo al collegio** (di cui non può far parte il Giudice delegato che ha emesso lo stesso decreto).

Il procedimento di reclamo si svolge **senza particolari formalità**, ma nel rispetto del principio del **contraddittorio** tra le parti (l'art. 273, comma 6, CCII non fissa un termine).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

Le domande tardive

Scaduto il termine, fissato in sentenza, per la proposizione delle domande di ammissione al passivo, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione,

la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da **causa a lui non imputabile** e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre 60 giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.

Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile, perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità,

il Giudice delegato dichiara con **decreto l'inammissibilità della domanda**.

Il decreto è **reclamabile**, con ricorso, nel termine perentorio di **10 giorni** dalla comunicazione, a norma dell'articolo 124 CCII (reclamo contro i decreti del Giudice delegato e del Tribunale, nell'ambito della liquidazione giudiziale), (art. 273, comma 7, CCII).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

Le azioni del Liquidatore

Il Liquidatore ha il compito di esercitare **ogni azione diretta al recupero di eventuali crediti**, a beneficio dei creditori.

Inoltre, autorizzato dal Giudice delegato, esercita (o se pendente, prosegue) ogni **azione finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore** (art. 274, comma 1, CCII).

Il CCII ha introdotto, nella liquidazione controllata, **l'azione di revocatoria ordinaria** prevista dall'art. 2901 c.c. (actio pauliana) avverso gli atti compiuti dal debitore, lesivi verso i creditori, mediante ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., al fine di farne dichiarare l'inefficacia (art. 274, comma 2, CCII).

Il Liquidatore esercita o prosegue le precedenti azioni, quando è utile per il **miglior soddisfacimento dei creditori** (art. 274, comma 3, CCII).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

Esecuzione del programma di liquidazione

Il CCII impone al Liquidatore di riferire, **ogni 6 mesi**, dell'esecuzione del programma di liquidazione; il mancato rispetto del predetto termine, comporta la **revoca dell'incarico** al Liquidatore e la valutazione ai fini della liquidazione del suo compenso (art. 275, comma 1, CCII).

Durante la liquidazione, il liquidatore ha l'**amministrazione dei beni** che compongono il patrimonio di liquidazione ed applica le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili.

Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il Giudice delegato ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi, nonché di ogni altro vincolo.

Terminata l'esecuzione, il Liquidatore presenta al giudice il rendiconto.

Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se **approva il rendiconto**, procede alla liquidazione del compenso del Liquidatore.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

Esecuzione del programma di liquidazione

Diversamente, se il Giudice delegato **non approva il rendiconto**, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune **rettifiche ed integrazioni** del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento.

Se le **prescrizioni non sono adempiute** nel termine, anche prorogato, il Giudice delegato provvede alla **sostituzione del Liquidatore** e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.

Il Liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un **progetto di riparto** da comunicare al debitore e ai creditori (art. 275, comma 5, CCII).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

Esecuzione del programma di liquidazione

Il debitore ed i creditori hanno con **termine non superiore a 15 giorni** per presentare le proprie **osservazioni al progetto di riparto** comunicato dal Liquidatore.

In assenza di contestazioni, il Liquidatore comunica il progetto di riparto al Giudice delegato, che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.

Diversamente, **se sorgono contestazioni** sul progetto di riparto, il Liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune.

Nel caso in cui, invece, **le contestazioni non siano superabili**, il Liquidatore rimette gli atti al Giudice delegato, il quale provvede **con decreto motivato**.

Avverso il decreto motivato reiettivo delle contestazioni mosse al progetto di riparto, è possibile proporre **reclamo** con ricorso, nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione, a norma dell'articolo 124 CCII (reclamo contro i decreti del Giudice delegato e del Tribunale, nell'ambito della liquidazione giudiziale), (art. 275, comma 6, CCII).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

Chiusura della liquidazione controllata

Con il decreto di chiusura della liquidazione controllata, il Giudice delegato, su istanza del Liquidatore, autorizza il pagamento del suo **compenso**, già liquidato in sede di approvazione del rendiconto, ed autorizza lo **svincolo** delle somme eventualmente accantonate.

L'art. 276, comma 1, CCII, richiama, in quanto applicabile, l'art. 233 CCII (**casi di chiusura della liquidazione giudiziale**).

In attesa del consolidarsi della prassi in materia, vediamo come l'art. 233 CCII possa declinarsi nella liquidazione controllata.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

Chiusura della liquidazione controllata

La liquidazione controllata del sovraindebitato **si chiude**, con decreto del Giudice delegato, quando:

- a) se, nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura, **non sono state proposte domande di ammissione al passivo**;
- b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono **l'intero ammontare dei crediti ammessi**, o questi sono in altro modo estinti e sono **pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione**;
- c) quando è compiuta la **ripartizione finale dell'attivo**;
- d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione **non consente di soddisfare**, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura (art. 233, comma 1, CCII, come richiamato dall'art. 276, comma 1, CCII).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

Chiusura della liquidazione controllata

Nel caso in cui la liquidazione è stata chiusa, perchè compiuta la ripartizione finale dell'attivo, oppure, perché accertato che la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura (casi c) e d)) - se il debitore è iscritto nel registro delle imprese - il Liquidatore ha l'onere di chiederne la **cancellazione** (art. 233, comma 2, CCII).

Se, invece, la liquidazione è stata chiusa, perché non sono state proposte domande di ammissione al passivo, oppure, perchè le ripartizioni ai creditori hanno raggiunto l'intero ammontare dei crediti ammessi (o questi sono in altro modo estinti), e sono stati pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione (casi a) e b)), la chiusura della liquidazione controllata determina anche la **chiusura della procedura estesa ai soci illimitatamente responsabili** (art. 233, comma 3, CCII).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



La cassetta degli attrezzi del Liquidatore

Crediti posteriori

Dopo la pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione controllata sul sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, i **creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.**

I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono **soddisfatti con preferenza** rispetto agli altri, **con esclusione** di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di **pegno e ipoteca** per la parte destinata ai creditori garantiti (art. 277, comma 2, CCII).



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



Grazie per l'attenzione.
Avv. Francesca Monica Cocco